



Tribunale Ordinario di Savona

Sezione civile

DECRETO

N. R.G. ■■■/2023

Il Giudice Laura Serra,

letti gli atti,

visto l'art.171 bis c.p.c,

rilevato che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, la pendenza della lite è determinata dal momento in cui viene notificato il decreto impugnato, in virtù del principio secondo cui “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13/01/2022, n. 927);

rilevato che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 13.2.2023 e, pertanto, la controversia resta soggetta al rito in vigore in detto momento;

rilevato che, tuttavia, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato da ■■■■■■■■■■ è stato redatto secondo le modalità previste dal rito introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, tuttavia applicabile solo ai procedimenti introdotti a decorrere dal 1° marzo 2023;

ritenuto, pertanto, che l'atto di citazione notificato risulta affetto da nullità, ai sensi dell'art. 164 co. 1 c.p.c., in quanto non è conforme al modello previsto dal vecchio rito, in relazione al contenuto, agli avvisi previsti dall'art. 163 c.p.c., e ai termini a comparire garantiti dall'art. 166 c.p.c.;

rilevato che il convenuto si è costituito, eccependo tale nullità e difendendosi nel merito;

rilevato che, ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.c. “la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”;

ritenuto, pertanto, che la costituzione del convenuto abbia sanato l'originaria nullità dell'atto di citazione, ma che sia necessario fissare nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, secondo le forme previste dal rito anteriore alla riforma c.d. Cartabia, affinché sia assicurata la piena esplicazione della difesa da parte del convenuto;

P.Q.M.

fissa nuova udienza per gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c. [REDACTED] [REDACTED] ore 9.00, assegnando a parte convenuta termine per integrare eventualmente le proprie difese fino a venti giorni prima dell'udienza, ex art. 166 c.p.c.

Si comunichi.

Savona, 16/05/2023

Il Giudice
Laura Serra